

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 17 dicembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 11 dicembre 2008, del 7 settembre 2009 e del 7 dicembre 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2010
del 7 novembre 2009

Art. 1 **In generale**

¹ **In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 tutti i lavoratori assoggettati al CNM, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2009 in un'impresa di costruzione sottoposta al CNM (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.**

² **Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. cpv. 3 del presente articolo).**

³ **Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a CNM occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 45 capoverso 2 CNM.**

¹ FF 1998 4469, 1999 2934, 2003 5285, 2005 2023 1975, 2006 773, 2007 5551, 2008 7009, 7945, 2009 5393 7723

Art. 2 Adeguamento salariale²

¹ In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CNM hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore.

² L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CNM sulla base del salario individuale del 31 dicembre 2009. L'aumento è di 1 % per tutte le classi salariali secondo l'articolo 42 CNM.

Art. 3 Adeguamento dell'indennità per il pranzo (art. 60 CNM)

L'indennità per il pranzo secondo articolo 60 capoverso 2 CNM è aumentata di 13 franchi a 14 franchi.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

17 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² I salari base ai sensi dell'art. 41 CNM rimangono invariati.